



Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 484 SEDUTA DEL 19/06/2020

OGGETTO: Advocatura regionale - Determinazioni

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Assente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 13 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Avvocatura regionale - Determinazioni ”** e la conseguente proposta di Assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) di procedere alla copertura della posizione dirigenziale relativa alla struttura dell'Avvocatura regionale e gestione del contenzioso, tramite attivazione di apposita procedura di avviso pubblico finalizzata all'acquisizione in assegnazione temporanea in posizione di comando di una unità di personale con qualifica dirigenziale da altre pubbliche amministrazioni per la durata di trentasei mesi, ai sensi dell'art. 30, comma 2 – sexies, del D. Lgs. n. 165/2001;
- 2) di dare mandato, per quanto stabilito al punto 1) al Servizio “Organizzazione amministrazione e gestione delle risorse umane, di procedere, al fine dell'acquisizione in assegnazione temporanea in posizione di comando di un dirigente per l'incarico di responsabilità della struttura Avvocatura regionale e gestione del contenzioso, alla indizione di apposita procedura selettiva mediante avviso pubblico di valutazione del curriculum formativo e professionale, nel rispetto dei criteri di trasparenza e imparzialità;
- 3) di stabilire che i requisiti di ammissione dei partecipanti alla procedura suddetta, devono essere stabiliti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di Ordinamento professionale forense e in conformità alle specifiche disposizioni regolamentari regionali in materia di Organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale e di prevedere il requisito aggiuntivo di un'esperienza minima nell'esercizio di funzioni dirigenziali per almeno 3 anni;
- 4) di stabilire per la valutazione dei candidati i seguenti criteri:
 - a) adeguatezza e pertinenza dei titoli di formazione e specializzazione, in relazione all'incarico da attribuire;
 - b) livello di qualificazione professionale, anche in relazione a precedenti esperienze lavorative in attività attinenti all'oggetto dell'incarico, in posizioni comportanti l'esercizio di funzioni dirigenziali, desumibile anche dai risultati professionali conseguiti, dalla complessità e strategicità delle casistiche trattate e dall'ampiezza delle funzioni esercitate e dei settori/ambiti di intervento dell'attività svolta;
- 5) di individuare la dott.ssa Catia Bertinelli per la fase immediata e in via transitoria, quale dirigente regionale al quale attribuire con decorrenza 1 luglio 2020 la reggenza temporanea della struttura Avvocatura regionale e gestione del contenzioso, fino al 30 settembre 2020 e comunque per il tempo strettamente necessario alla nomina del dirigente da reclutare all'esito della procedura di cui al punto 1);
- 6) di revocare conseguentemente dal 1 luglio 2020 l'incarico di responsabilità del Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio e controllo FSE, già attribuito alla dott.ssa Catia Bertinelli, con DGR n. 324/2020, per consentire alla stessa l'esercizio in via esclusiva delle

funzioni afferenti l'incarico di responsabilità del Servizio Advocatura regionale e gestione del contenzioso;

- 7) di attribuire con decorrenza 1 luglio 2020 al Direttore della Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo, dott. Carlo Cipiciani l'esercizio delle funzioni dirigenziali afferenti il Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio e controllo FSE, ai sensi dell'art. 12, del Regolamento di Organizzazione, data la necessità di assicurare la prosecuzione delle relative attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti, e considerata l'attuale situazione dell'organico della dirigenza regionale, fino a diverse determinazioni da assumersi in relazione alla conclusione della procedura di cui al punto 1);
- 8) di stabilire che a seguito della nomina del dirigente individuato all'esito della procedura di cui al punto 1) la dott.ssa Catia Bertinelli sarà reintegrata nella posizione funzionale attualmente ricoperta di Responsabile del Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio e Controllo. FSE;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO**Oggetto: Advocatura regionale - Determinazioni**

Si richiama la deliberazione n. 288 del 22 aprile 2020 con la quale sono state definite le posizioni dirigenziali nell'ambito del modello organizzativo della Giunta regionale, in relazione alle quali sono stati conferiti i nuovi incarichi dirigenziali con DGR n. 324/2020, con decorrenza 1 maggio 2020 e per una durata triennale; successivamente il quadro degli incarichi dirigenziali è stato definito ulteriormente con la DGR n. 370/2020.

Alla luce dei suddetti interventi si rimette, nell'ambito della nuova struttura organizzativa, il quadro della dotazione organica della dirigenza al 1 luglio 2020:

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZIALE AL 01/07/2020		
DOTAZIONE ORGANICA (DGR 1330/2018 – DGR 987/2019)	POSIZIONI N.	69
DIRIGENTI		N.
in servizio di ruolo:		34
in posizione di comando in uscita: (Giovannini)		1
in aspettativa: - n. 3 apicali - direttori con contratto a tempo determinato: (Cipiciani - Rossetti - Trani c/o Adisu)		3
TOTALE		38

In relazione alle posizioni dirigenziali presenti e ai provvedimenti conseguenti si rappresenta il quadro degli incarichi dirigenziali con evidenza degli incarichi *ad interim* al 1^a giugno 2020:

DIREZIONE REGIONALE	POSIZIONI DIRIGENZIALI ISTITUITE	INCARICHI DIRIGENZIALI	INCARICHI INTERIM	AD
Audit interno e comunitario	1	1		0
Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo.	16	14		2
Salute e welfare	9	4		5
Governo del territorio, ambiente e protezione civile.	8	5		3
Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.	11	11		0
Totale	45	35		10

In particolare, si rappresenta che dal 1 luglio p.v. si renderà vacante il Servizio Avvocatura regionale per il collocamento a riposo dell'attuale dirigente responsabile, l'Avv. Paola Manuali e che, pertanto, nelle more della definizione delle politiche occupazionali con il piano triennale dei fabbisogni, occorre assumere determinazioni in merito alla copertura della relativa posizione dirigenziale.

Data la specificità delle funzioni afferenti l'Avvocatura regionale, con particolare riferimento alle funzioni di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, occorre che l'incarico sia attribuito a dirigente in possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza e in possesso del titolo di Avvocato, con i requisiti per l'iscrizione all'albo dei cassazionisti.

Si precisa inoltre che, per quanto attiene l'iscrizione all'ordine professionale speciale degli avvocati degli enti pubblici, la disciplina specifica è dettata dall'art. 23 della L. n. 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", che di seguito si riporta:

"Art. 23 Avvocati degli enti pubblici

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine."

L'iscrizione all'albo professionale, necessaria per compiere le funzioni proprie del ruolo di responsabile dell'Avvocatura regionale, con conseguenti oneri a carico delle finanze regionali ex DGR n. 998/2015, è condizionata, in base alla normativa di settore, al conferimento di incarico di responsabile della struttura in presenza di condizioni organizzative e funzionali che garantiscano l'esercizio delle relative funzioni in piena autonomia tecnico - professionale e in modo esclusivo e stabile.

Nell'ordinamento regionale la struttura dell'Avvocatura è disciplinata dall'art. 5, comma 2, del Regolamento di Organizzazione (DGR n. 108/2006 e s.m.i.) laddove è configurata come struttura speciale di supporto, equiparata al Servizio, dotata di autonomia funzionale e professionale, deputata, tra l'altro, alla rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, come di seguito riportato:

"Art. 5

(Articolazione organizzativa)

1. Per lo svolgimento delle attività di attuazione e gestione, ai sensi dell'articolo 5 della legge di organizzazione, il sistema organizzativo è articolato in:

a) Direzioni e strutture equiparate;

b) strutture e posizioni di livello dirigenziale: Servizi, posizioni di staff, strutture e posizioni di integrazione, programma o progetto;

c) strutture e posizioni di livello non dirigenziale: posizioni organizzative di direzione denominate SEZIONI, posizioni organizzative di alta professionalità denominate posizioni

organizzative professionali POP .

2. La rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione è attribuita all'Avvocatura regionale, struttura speciale di supporto, equiparata al Servizio e dotata di autonomia funzionale e professionale. Con atto di istituzione la Giunta definisce, in particolare, le funzioni specifiche dell'Avvocatura regionale, le relazioni operative e funzionali della stessa con le altre strutture della Regione, e individua, altresì, le posizioni professionali necessarie, la graduazione delle medesime posizioni, nonché l'Avvocato responsabile."

In particolare, per quanto attiene la disciplina specifica relativa all' Organizzazione e al funzionamento dell'Avvocatura regionale, si richiama il Regolamento adottato con DGR n. 998 del 31/08/2015, "Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura regionale e per la corresponsione dei compensi professionali", contenente al Titolo I le disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della struttura.

In particolare si riportano gli articoli 3, 4 e 5, relativi alle attività e funzioni ascritte e alle figure professionali necessarie.

"Articolo 3

(Personale e organizzazione interna)

- 1. Gli Avvocati assegnati alla struttura sono individuati tra il personale regionale di ruolo con qualifica dirigenziale o di categoria non inferiore alla D, in possesso dell'abilitazione forense.*
- 2. Il Responsabile dell'Avvocatura Regionale è un Dirigente, Avvocato iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.*
- 3. Gli Avvocati dell'Avvocatura Regionale sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. b) del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 "Ordinamento delle Professioni di Avvocato e procuratore" e successive modificazioni e dell'articolo 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale.*
- 4. Per lo svolgimento delle attività non professionali di competenza è assegnato all'Avvocatura Regionale personale a supporto in misura adeguata al tipo e alla quantità degli affari affidati alla struttura.*

Articolo 4

(Funzioni e compiti)

- 1. All'Avvocatura Regionale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal RDL 27 novembre 1933, n. 1578 e dal RD 22 gennaio 1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni e dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247.*
- 2. L'Avvocatura Regionale, in particolare, nell'ambito della declaratoria di funzioni ed attività ad essa ascritte:*
 - a) assiste, rappresenta e difende la Regione in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali;*
 - b) esprime il proprio parere in merito alla promozione di giudizi ovvero all'abbandono, rinuncia o transazione di cause affidate al suo patrocinio;*
 - c) cura gli adempimenti connessi alla promozione delle azioni giudiziarie e alla resistenza in giudizio della Regione, predisponendo d'intesa con le strutture competenti le proposte di atti deliberativi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, ai sensi del Regolamento interno;*
 - d) supporta, in relazione all'andamento della causa, le Direzioni e le strutture competenti per materia in ordine alla valutazione dei rischi e alla previsione dei benefici di natura patrimoniale che possono derivare alla Regione dal contenzioso in atto;*
 - e) informa le Direzioni competenti sullo stato delle liti, qualora la difesa sia affidata ad Avvocati interni e, nel caso di affidamento a legali del libero foro, mantiene il necessario raccordo tra il difensore di fiducia e la Direzione interessata, al fine del migliore esito della causa;*

- f) provvede alla valutazione del pre-contenzioso in raccordo con le strutture competenti;*
- g) provvede alla gestione del contenzioso e alla formulazione di proposte risolutive, concernenti questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative e regolamentari, idonee a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza della Regione;*
- h) riceve la notifica degli atti giudiziari;*
- i) accede alle cancellerie per il deposito atti ed il ritiro di quelli di controparte;*
- j) propone alla Giunta regionale l'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio a legali del libero foro nei casi indicati all'articolo 7;*
- k) provvede alla liquidazione delle spese legali e peritali;*
- l) adotta e notifica gli atti di esecuzione forzata per il recupero di eventuali crediti;*
- m) provvede al monitoraggio del contenzioso;*
- n) assiste e supporta gli organi e le strutture regionali mediante attività di consulenza legale, da rendere anche con la formulazione di pareri, in relazione alle richieste dell'Autorità Giudiziaria e agli atti di amministrazione attiva a rischio o già oggetto di contenzioso; collabora alla redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali; suggerisce l'adozione di provvedimenti o collabora nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite.*

Articolo 5

(Compiti del Dirigente responsabile dell'Avvocatura Regionale)

- 1. Fermo restando il rispetto della disciplina contrattuale e organizzativa vigente per la dirigenza, il Dirigente responsabile dell'Avvocatura Regionale, nell'ambito delle funzioni e responsabilità attribuite:*
- assume le direttive di tipo organizzativo inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi al fine di garantirne l'unità di indirizzo e il coordinamento della struttura;*
 - sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative e fornendo al personale assegnato le necessarie istruzioni generali e particolari;*
 - garantisce lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei processi di lavoro, con il supporto delle strutture competenti, anche attraverso la dematerializzazione e la digitalizzazione dei procedimenti;*
 - assegna a sé e agli altri Avvocati le pratiche e le cause, secondo quanto disposto all'articolo 12 promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche e di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli Avvocati;*
 - trasmette ai soggetti richiedenti i pareri redatti dagli Avvocati dell'Avvocatura regionale;*
 - riferisce annualmente alla Giunta regionale sull'attività svolta – dando conto di quanto indicato all'articolo 23, comma 5, sullo stato del contenzioso, in ordine agli affari che riguardano la Regione e sulla necessità di adeguamento dell'azione e dell'attività amministrativa, nonché della normativa regionale, ai precetti affermati in sede giurisdizionale.”.*

Per quanto attiene le modalità possibili di reclutamento della figura professionale cui attribuire il ruolo di Responsabile dell'Avvocatura regionale, può essere prevista l'assunzione a tempo indeterminato tramite procedura concorsuale pubblica, regolata dall'art. 12 del R.R. n. 6/2010 e secondo le procedure ordinarie previste dall'art. 5 del “Regolamento concorsi” (concorso per titoli ed esami, concorso per esami, concorso per titoli, corso-concorso) oppure tramite assunzione di dirigente a tempo determinato nei casi e nei limiti stabiliti dalla L.R. n. 2/2005 e successive disposizioni attuative.

Per quanto attiene i requisiti di accesso richiesti si riporta l'art. 10 della LR n. 2/2005:

Art. 10

Accesso alla dirigenza.

- 1. L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.*

2. Al concorso e corso-concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di almeno diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea.

3. Possono essere ammessi ai concorsi e corsi-concorsi di cui al comma 1 i dipendenti di aziende private, in possesso di almeno diploma di laurea e che abbiano maturato complessivamente cinque anni di servizio in posizioni funzionali afferenti la carriera direttiva o dirigenziale.

4. Con i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati modalità e termini per l'accesso alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità tra uomini e donne. Con gli stessi atti sono stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale”.

In particolare l'assunzione di dirigente a tempo determinato può avvenire in base alle disposizioni dell'art. 11, commi 4 e 5, della LR n. 2/2005, così come di seguito riportato:

*“Art. 11
Incarichi dirigenziali.*

1. L'incarico di dirigente è conferito dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, lettera e) .

2. Nel conferimento degli incarichi è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

3. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali, valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti, posseduti dai dirigenti regionali.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, anche a dirigenti esterni all'amministrazione regionale. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del dieci per cento di cui al comma 4, a dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al comma 3. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con i regolamenti di cui all'articolo 3.”

L'assunzione di dirigente esterno a tempo determinato ai sensi del comma 4 è destinata a dirigenti esterni o anche a professionisti che nel settore pubblico o privato abbiano svolto funzioni dirigenziali per almeno 5 anni.

L'assunzione di dirigente a tempo determinato ai sensi del comma 5 è rivolta al personale dipendente dell'amministrazione regionale di categoria D in possesso oltre che del diploma di laurea anche di anzianità di 5 anni di servizio in posizione funzionale per cui è richiesto il diploma di laurea.

In entrambi i casi è richiesto il possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea quinquennale del nuovo ordinamento, fermi restando gli altri requisiti specifici in relazione alla peculiarità delle funzioni della posizione da ricoprire.

Per procedere all'assunzione di dirigente a tempo determinato devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- il ricorso agli incarichi dirigenziali a tempo determinato, è consentito nelle ipotesi in cui non sono rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione persone dotate della qualificazione professionale richiesta ovvero le stesse non possono essere utilizzate per tale incarico in quanto impegnate in altre attività e ciò in base alla ricognizione/verifica del personale con qualifica dirigenziale disponibile nell'organico, unitamente alle determinazioni adottate per il conferimento delle posizioni dirigenziali presenti nelle strutture regionali, secondo i principi contenuti nell'art. 19, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 relativamente al conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, e ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Organizzazione;
- deve essere assicurato il rispetto della percentuale prevista dall'art. 11, commi 4 e 5, della LR 2/2005 nonché dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i (limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza per il conferimento di incarichi a tempo determinato) e degli ulteriori vincoli normativi e finanziari ad effettuare nuove assunzioni, primo fra tutti l'adozione del piano triennale dei fabbisogni.

Sotto il profilo della procedura da utilizzare per l'individuazione della professionalità richiesta, si richiamano gli artt. 13, 10, 5 sotto riportati, del Regolamento regionale n. 6 del 19.03.2010 "Regolamento dei concorsi", che dettano disposizioni per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti, nei casi e limiti stabiliti dalla LR n. 2/2005:

Art. 13

Norme per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato.

1. La Giunta regionale può assumere dirigenti a tempo determinato nei casi e nei limiti stabiliti dalla L.R. n. 2/2005 e successive disposizioni attuative.
2. L'individuazione dei dirigenti da assumere ai sensi del comma 1, avviene tramite le procedure di cui all'articolo 5, mediante criteri di scelta finalizzati all'accertamento della professionalità.
3. Per posizioni dirigenziali relative ad aree professionali specialistiche, il bando di concorso può richiedere, come indicato nell'Allegato F), specifici requisiti culturali e professionali e/o particolari tipologie di titoli di studio, nel rispetto dei titoli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Art. 10

Selezione.

1. La selezione costituisce una tipologia di procedura semplificata rispetto al concorso che si realizza, nel rispetto di quanto previsto nel presente Titolo, mediante criteri di scelta finalizzati all'accertamento della professionalità richiesta ed ispirati a principi che assicurino economicità e celerità di espletamento delle procedure.
2. Mediante la selezione di cui al comma 1 può essere assunto a tempo determinato il personale dirigenziale, nei termini di cui all'articolo 13, e delle categorie professionali.

Art. 5

Concorso.

1. Il concorso costituisce una procedura di reclutamento di tipo comparativo. Esso è espletato nel rispetto delle procedure previste nel Titolo V del presente regolamento, secondo le modalità di valutazione sintetizzate nell'Allegato 1 e nell'ambito delle tipologie di seguito indicate:
 - a) concorso per titoli ed esami: si basa sulla valutazione sia dei risultati delle prove scritte ed orali, sia dei titoli indicati dal bando, ai sensi di quanto stabilito negli Allegati A) e B);

- b) concorso per esami: si basa sulla valutazione dei risultati delle prove scritte ed orali, ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato A);*
- c) concorso per titoli: si basa sulla valutazione dei titoli indicati nel bando, ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato B);*
- d) corso-concorso: consiste in una fase preselettiva volta all'ammissione ad un corso formativo e in una fase selettiva, come definito nell' articolo 6.*

In alternativa all'assunzione di dirigente a tempo indeterminato e di dirigente a tempo determinato è possibile ricorrere alla procedura di mobilità volontaria di personale tra le pp.aa., ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, è possibile procedere all'attivazione di una procedura, adeguatamente pubblicizzata, per l'acquisizione stabile, tramite trasferimento definitivo da un'altra p.a.; in particolare la norma prevede che: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere."

Ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.

Si precisa che dati anche i tempi assai ristretti entro i quali si rende necessario reperire idonea figura dirigenziale dotata di particolare esperienza e specializzazione professionale, risulta opportuno il ricorso ad una misura organizzativa che risponda efficacemente alle esigenze date e che non pregiudichi in modo definitivo le scelte di programmazione dei fabbisogni di personale che la Giunta vorrà operare in un quadro complessivo e organico di impiego delle facoltà assunzionali complessivamente considerate per il triennio 2020-2022, entro i vincoli di spesa dati, in relazione alle esigenze e obiettivi ritenuti strategici e prioritari e anche in base agli ulteriori interventi organizzativi che potranno rendersi funzionali al perseguimento delle politiche e dei risultati programmati.

Si richiama infatti quanto già previsto in sede di riorganizzazione degli assetti dirigenziali, con gli interventi organizzativi operati con la DGR n. 288/2020 e la DGR n. 324/2020 e le relative esigenze ivi previste di effettuare apposito monitoraggio del nuovo modello organizzativo entro il 30 settembre p.v. e della determinazione di procedere alla ulteriore razionalizzazione e definizione della dotazione organica dell'ente, compresa quella della dirigenza, unitamente alle determinazioni che saranno assunte con il Piano dei fabbisogni del personale.

Sotto tale profilo, anche in considerazione degli adempimenti procedurali richiesti, la copertura tramite assegnazione temporanea in posizione di comando da altra p.a. di una figura professionale adeguatamente delineata nei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti e adeguatamente valutata da apposita commissione di esperti, può consentire in tempi relativamente più rapidi al copertura della posizione dirigenziale in esame, lasciando comunque impregiudicate le scelte organizzative e di programmazione complessive da adottarsi con il Piano triennale dei fabbisogni. Si rappresenta ulteriormente che trattandosi di funzioni peculiari per le quali le disposizioni organizzative e anche normative vigenti richiedono l'individuazione di una figura idonea da dedicare in via esclusiva all'incarico stesso.

In conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, la copertura della suddetta posizione tramite comando richiede l'indizione di uno specifico avviso pubblico per l'acquisizione in assegnazione temporanea in posizione di comando di un dirigente, dipendente a tempo indeterminato di altra

pubblica amministrazione, cui conferire l'incarico di responsabile del Servizio Advocatura regionale. L'avviso potrà essere pubblicato ne sito istituzionale dell'amministrazione regionale, per un termine di trenta giorni, con indicazione espressa delle caratteristiche della posizione da ricoprire e delle relative funzioni/attività e dei requisiti da possedere, in relazione alla normativa soprariportata e in particolare a quanto previsto dalla declaratoria del Servizio ex DGR n. 288/2020 e a quanto previsto in materia di Organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale ai sensi del Regolamento approvato con DGR n. 998/2015, oltre che dalla normativa vigente in materia di ordinamento della professione forense, come sopra richiamata.

Per quanto attiene i requisiti di accesso alla procedura, fermo restando il possesso del titolo di avvocato in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo speciale degli avvocati cassazionisti, occorre valutare l'opportunità di prevedere, in considerazione della complessità e della strategicità della posizione in oggetto, classificata come struttura di massima complessità organizzativa, un'esperienza professionale attinente all'esercizio di funzioni dirigenziali non inferiore ad un periodo minimo di almeno tre anni.

Per quanto attiene la valutazione dei candidati, si potrà procedere analogamente a precedenti procedure di mobilità per la dirigenza, attraverso la valutazione e apprezzamento dei titoli posseduti e del livello di specializzazione e qualificazione professionale maturata e si propongono i seguenti criteri:

- a) adeguatezza e pertinenza dei titoli di formazione e specializzazione, in relazione all'incarico da attribuire;
- b) livello di qualificazione professionale, anche in relazione a precedenti esperienze lavorative in attività attinenti all'oggetto dell'incarico, in posizioni comportanti l'esercizio di funzioni dirigenziali, come anche desumibile dai risultati professionali conseguiti, dalla complessità e strategicità delle casistiche trattate e dalla ampiezza delle funzioni esercitate e dei settori/ambiti di intervento dell'attività svolta.

Si rappresenta in ogni caso che anche per l'espletamento della procedura di comando e ancor più per le altre procedure selettive /concorsuali, occorre l'impiego di tempi tecnici ineliminabili e pertanto vista la vacanza della posizione dal 1 luglio p.v., occorre che sia individuata una soluzione organizzativa temporanea, una reggenza della struttura da parte di un dirigente dell'ente che sia dedicato esclusivamente a detto ruolo, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle funzioni e dei requisiti richiesti, per tutto il tempo necessario all'individuazione del dirigente da incaricare all'esito della procedura di reclutamento che sarà individuata dalla Giunta regionale.

In considerazione della specialità della funzioni proprie dell'Avvocatura regionale, nelle more dell'espletamento della procedura che consentirà la copertura della struttura dirigenziale, si ravvisa infatti la necessità di presidiare immediatamente l'esercizio delle relative funzioni e attività, attraverso l'individuazione con atto della Giunta regionale del dirigente regionale al quale attribuire, immediatamente e in via transitoria, per il tempo strettamente necessario alla nomina del dirigente che sarà individuato, la reggenza temporanea di detto ufficio, affinché tutte le attività già in atto e quelle che dovranno essere svolte *medio tempore*, possano essere adeguatamente presidiate da apposita figura dirigenziale esclusivamente dedicata.

Al riguardo si rappresenta quindi che l'incarico potrà essere attribuito in via temporanea almeno individuando apposita figura dirigenziale tra i dirigenti regionali in possesso dell'abilitazione alla professione forense, anche se non risultano tra questi dirigenti in possesso del titolo di avvocato cassazionista.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 18/06/2020

Il responsabile del procedimento
- Fabiola Marsilio

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 18/06/2020

Il dirigente del Servizio
Organizzazione, Amministrazione e
Gestione delle risorse umane

Ing. Stefano Guerrini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 18/06/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 18/06/2020

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
